

Lo ha dichiarato con una sentenza la Corte di giustizia europea sollecitata dalla Cassazione

Società di comodo, Iva in salvo

Perdita definitiva del credito d'imposta contro le norme Ue

DI FRANCO RICCA

Lva e società di comodo, giustizia è fatta: la perdita definitiva del credito d'imposta, comminata dalla legge alle società non operative per un triennio consecutivo e che, nello stesso periodo, non abbiano conseguito il fatturato minimo presuntivamente realizzabile in base al valore di determinati asset patrimoniali, contrasta con i principi e le norme Ue in materia di diritto alla detrazione dell'Iva. Questo, in sostanza, è quanto ha dichiarato la Corte di giustizia Ue nella sentenza di ieri, 7 marzo 2024, causa C-341/22, sollecitata dalla Corte di cassazione. Sebbene con la formula dispositiva propria delle pronunce pregiudiziali, la sentenza di fatto rende parzialmente inapplicabile, con effetto retroattivo, la previsione contenuta nell'art. 30, comma 4, della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, come modificata nel 2006, perché contraria al diritto dell'Unione. In particolare, la sentenza riguarda la disposizione nella parte in cui stabilisce che se per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'Iva per ammontare non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'eccedenza di credito - che, per la stessa disposizione, non è compensabile, né rimborsabile, né cedibile a terzi per effetto del semplice status di società non operativa - non è ulteriormente riportabile a computo dell'Iva a debito relativa ai periodi di imposta successivi. Non è valsa a salvare la disposizione neppure la possibilità, accordata agli interessati dal successivo comma 4-bis dello stes-

so articolo, di chiederne all'amministrazione finanziaria la disapplicazione in presenza di oggettive situazioni che abbiano reso impossibile il raggiungimento dei valori stimati dalla legge; possibilità che, nelle conclusioni presentate il 28 settembre 2023, l'avvocato generale, forse con eccessivo ottimismo, aveva ritenuto garanzia adeguata a tutelare i diritti dei contribuenti, ma che la Corte ha implicitamente considerato non sufficiente per superare l'incompatibilità con la direttiva Iva.

Venendo alle motivazioni, tanto semplici quanto pregnanti, scrutinando la prima questione sollevata nel rinvio pregiudiziale, la Corte osserva che, ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (direttiva Iva), si considera "soggetto passivo" dell'imposta chiunque eserciti, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati.

Ne discende che la qualità di soggetto passivo non è subordinata alla condizione che vengano effettuate operazioni di valore superiore a una certa soglia prefissata dalla legge in base agli attivi patrimoniali di cui dispone; pertanto il mancato raggiungimento di tale soglia non può condurre al diniego della qualità di soggetto passivo dell'Iva. Quanto alla perdita del credito Iva comminata dalla legge italiana, la Corte intende tale seconda questione come diretta a chiarire se l'art. 167 della direttiva, alla luce dei principi di neutralità e di proporzionalità, osti ad una normativa nazionale che abbia l'effetto di privare il soggetto passivo del di-

ritto alla detrazione dell'Iva assolta a monte a causa dell'importo, considerato insufficiente, delle operazioni effettuate a valle.

Al riguardo, dopo avere ricordato la propria giurisprudenza sulla funzione fondamentale e sui presupposti del diritto alla detrazione, la Corte osserva che nessuna disposizione della direttiva Iva subordina tale diritto al requisito che l'importo delle operazioni attive effettuate dal soggetto in un determinato periodo superi una certa soglia, essendo a tal fine irrilevanti i risultati dell'attività. In secondo luogo, il diritto alla detrazione può essere negato qualora sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che è invocato fraudolentemente o abusivamente; a tal fine, è quindi necessario che l'amministrazione dimostri adeguatamente che il soggetto passivo ha commesso un'evasione dell'Iva, oppure sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in una tale evasione; circostanze assenti nella fattispecie.

La norma italiana non può neppure giustificarsi con il divieto dell'abuso di diritto, che vieta le costruzioni meramente artificiali, prive di effettività economica e realizzate al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale contrario alla direttiva Iva; la presunzione di non operatività della normativa italiana, benché confutabile, si fonda infatti su un criterio, quello della soglia di ricavi, che è estraneo a quelli richiesti ai fini della dimostrazione di un'evasione o di un abuso.

— © Riproduzione riservata — ■

